



**2023/0404(COD)**

19.2.2024

## **PROGETTO DI PARERE**

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che  
istituisce un bacino di talenti dell'UE  
(COM(2023)0716 – C9-0413/2023 – 2023/0404(COD))

Relatrice per parere: Marianne Vind

PA\_Legam

## EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 3

###### *Testo della Commissione*

(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.

###### *Emendamento*

(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale ***e per favorire il reclutamento equo e la protezione dei migranti conformemente ai diritti umani e alle norme sul lavoro a livello internazionale***, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti. ***La Commissione dovrebbe garantire che lo strumento di abbinamento automatizzato sia istituito in modo tale da non replicare le distorsioni o le pratiche discriminatorie esistenti.***

Or. en

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 5

###### *Testo della Commissione*

(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri partecipanti a far fronte alla carenza

###### *Emendamento*

(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri partecipanti a far fronte alla carenza

esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a conseguire tale obiettivo. In quanto strumento volontario di agevolazione delle assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione. A questo scopo dovrebbero essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile. ***Il termine "talento" andrebbe quindi inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri.***

esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a conseguire tale obiettivo. In quanto strumento volontario di agevolazione delle assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione. A questo scopo dovrebbero essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile. ***Nella definizione delle professioni con carenza di personale da assumere dovrebbero essere prese in considerazione anche le carenze di competenze dei paesi terzi, al fine di non accrescere la fuga di cervelli.***

Or. en

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) La carenza di manodopera può anche essere il risultato di salari bassi, posti di lavoro poco attraenti, condizioni di lavoro inadeguate e mancanza di investimenti nell'istruzione e nella formazione professionale (IFP). Affrontare tali questioni è essenziale per attrarre e riqualificare i lavoratori. Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe sostenere la creazione di posti di lavoro di qualità nell'Unione, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali. A tale riguardo sono essenziali salari***

*dignitosi, accesso alla protezione sociale, opportunità di apprendimento permanente, buone condizioni di lavoro in luoghi di lavoro sicuri e sani, nonché il rispetto dei diritti dei lavoratori, dei diritti sindacali e dei contratti collettivi.*

Or. en

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 ter) I servizi europei per l'impiego (EURES), che forniscono informazioni, consulenza e assunzione o collocamento a beneficio dei lavoratori e dei datori di lavoro in tutta l'Unione, possono svolgere un ruolo significativo nella pubblicazione dei posti vacanti al fine di attrarre lavoratori da altri Stati membri. EURES dovrebbe pertanto essere pienamente utilizzato per coprire i posti vacanti prima di utilizzare il bacino di talenti dell'UE.*

Or. en

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento Considerando 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti, **comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli intermediari del mercato del lavoro quali definiti dalla convenzione n. 181 dell'Organizzazione internazionale**

(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro **che sono** stabiliti negli Stati membri partecipanti, **svolgono operazioni commerciali significative in tale Stato membro e hanno o intendono avere un rapporto di lavoro diretto con un dipendente di un paese terzo. I datori di**

*del lavoro del 1997.*

*lavoro dovrebbero trasferire al bacino dei talenti dell'UE solo le offerte di lavoro relative ai settori delle loro attività economiche sostanziali.*

Or. en

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) Affinché le autorità degli Stati membri siano adeguatamente rappresentate nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, ciascuno degli Stati membri partecipanti dovrebbe nominare due rappresentanti, di cui uno appartenente alle autorità competenti per l'impiego e uno appartenente alle autorità competenti per l'immigrazione.

#### *Emendamento*

(8) Affinché le autorità degli Stati membri siano adeguatamente rappresentate nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, ciascuno degli Stati membri partecipanti dovrebbe nominare due rappresentanti, di cui uno appartenente alle autorità competenti per l'impiego e uno appartenente alle autorità competenti per l'immigrazione. ***Le parti sociali dovrebbero inoltre nominare due rappresentanti ciascuno per il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE.***

Or. en

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i salari minimi, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Conformemente a tali

#### *Emendamento*

(22) A tutte le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero applicarsi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda ***i diritti e*** le condizioni di lavoro ***dei lavoratori***, i salari minimi, l'accesso alla protezione sociale, ***all'istruzione professionale*** e alla formazione e la

principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità.

protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Conformemente a tali principi, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità **e un'equa mobilità lavorativa. Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe cooperare strettamente con l'Autorità europea del lavoro a tale riguardo.**

Or. en

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento

#### Considerando 23

##### *Testo della Commissione*

(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini **degli Stati membri partecipanti** conformemente alle direttive 2011/98/UE<sup>13</sup>, 2014/36/UE<sup>14</sup>, 2021/1883/UE<sup>15</sup> e 2016/801/UE<sup>16</sup>. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE<sup>17</sup>, i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. **Le** informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, **ove** del caso, altre condizioni di lavoro **pertinenti**. Un datore

##### *Emendamento*

(23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini **del rispettivo Stato membro partecipante** conformemente alle direttive 2011/98/UE<sup>13</sup>, 2014/36/UE<sup>14</sup>, 2021/1883/UE<sup>15</sup> e 2016/801/UE<sup>16</sup>. **I punti di contatto nazionali, in cooperazione con le parti sociali, dovrebbero monitorare la conformità dei datori di lavoro al riguardo.** Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE<sup>17</sup>, i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. **Tali** informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo **abituale** e il

di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE<sup>18</sup>, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite, **il profilo linguistico richiesto** e, *se del caso*, altre **pertinenti** condizioni di lavoro **e di assunzioni**. **Non dovrebbero esservi costi o onorari diretti o indiretti per le persone in cerca di lavoro provenienti da paesi terzi in relazione alla loro partecipazione al bacino di talenti dell'UE o alla loro assunzione**. Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. **Le spese di viaggio e la necessaria formazioni linguistica dovrebbero essere a carico del datore di lavoro**. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE<sup>18</sup>, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

---

<sup>13</sup> Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj>).

<sup>14</sup> Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di

---

<sup>13</sup> Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj>).

<sup>14</sup> Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di

soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI:  
<http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj>).

<sup>15</sup> Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI:  
<http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj>).

<sup>16</sup> Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI:  
<http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj>).

<sup>17</sup> Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI:  
<http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj>).

<sup>18</sup> Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI:  
<http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj>).

soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI:  
<http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj>).

<sup>15</sup> Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI:  
<http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj>).

<sup>16</sup> Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI:  
<http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj>).

<sup>17</sup> Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI:  
<http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj>).

<sup>18</sup> Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI:  
<http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj>).

Or. en

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 24**

*Testo della Commissione*

(24) Al fine di garantire un abbinamento di alta qualità, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero accedere a un elenco di profili delle persone in cerca di lavoro registrate e di offerte di lavoro, basato sulla pertinenza delle competenze, qualifiche ed esperienze lavorative per l'offerta di lavoro. L'elenco dovrebbe essere generato dallo strumento di incrocio automatizzato della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

*Emendamento*

(24) Al fine di garantire un abbinamento di alta qualità, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero accedere a un elenco di profili delle persone in cerca di lavoro registrate e di offerte di lavoro, basato sulla pertinenza delle competenze, qualifiche ed esperienze lavorative per l'offerta di lavoro. L'elenco dovrebbe essere generato dallo strumento di incrocio automatizzato della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***Anche le persone di paesi terzi registrate in cerca di lavoro e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero avere la possibilità di effettuare autonomamente ricerche nella banca dati del bacino di talenti. Le persone in cerca di lavoro dovrebbe avere la possibilità di indicare in quale regione o Stato membro vorrebbero lavorare.***

Or. en

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento  
Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate ***sul*** mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni specifiche ***a***

*Emendamento*

(25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate ***del*** mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni specifiche,

**tutti i livelli di competenze**, tenendo conto delle professioni più comunemente carenti nell'Unione e **di** quelle che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale, **di cui all'allegato del presente regolamento**. **Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali e prendendo come punto di partenza l'elenco** delle professioni caratterizzate da carenza di personale **a livello dell'UE che figura nell'allegato, gli Stati membri partecipanti dovrebbero essere autorizzati a notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'aggiunta o la soppressione di determinate professioni**. **Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione**. **Né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE né le notifiche degli Stati membri dovrebbero compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione**.

tenendo conto delle professioni più comunemente carenti nell'Unione e **concentrandosi in modo particolare sulle professioni ad alta specializzazione e su** quelle che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale. **A tal fine, il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE dovrebbe creare un elenco** delle professioni caratterizzate da carenza di personale. **Il bacino di talenti dell'UE non dovrebbe incidere sul principio della preferenza per i cittadini dell'Unione e dovrebbe pertanto essere utilizzato per le offerte di lavoro e le assunzioni solo se non vi sono candidati idonei nell'Unione**. **Le offerte di lavoro dovrebbero essere pubblicate nel bacino di talenti dell'UE solo se non è stato possibile trovare candidati idonei attraverso il portale EURES per almeno sei mesi**.

Or. en

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) Le informazioni fornite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere disponibili almeno nelle lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti.

#### *Emendamento*

(28) Le informazioni fornite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere disponibili almeno nelle lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti **e, se opportuno, nelle lingue ufficiali di paesi terzi partecipanti ai partenariati volti ad attirare talenti**.

Or. en

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 30

#### *Testo della Commissione*

(30) Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE **potrebbero** fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'alloggio. Possono inoltre essere forniti specifici orientamenti e informazioni sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari, nonché sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.

#### *Emendamento*

(30) Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE **dovrebbero** fornire ulteriore sostegno **e un facile accesso alle informazioni nonché una guida intuitiva alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per permettere alle persone in cerca di lavoro di registrarsi senza l'aiuto di terzi**. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'alloggio. Possono inoltre essere forniti specifici orientamenti e informazioni sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari, nonché sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire **al gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE informazioni sui casi di sfruttamento del lavoro e sulle pratiche di assunzione sleali ed escludere dal bacino di talenti dell'UE i datori di lavoro coinvolti**. **I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro e alle persone in cerca di lavoro** che vi partecipano informazioni sui loro diritti e

obblighi in materia di sicurezza sociale, **compresi i diritti pensionistici e l'assicurazione sanitaria, nonché** misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità **e le** questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.

Or. en

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(30 bis) Le reti di sostegno per i lavoratori mobili da parte delle organizzazioni delle parti sociali possono svolgere un ruolo importante nel fornire informazioni ai cittadini di paesi terzi e nella promozione di una mobilità equa dei lavoratori. Tali reti dovrebbero ricevere finanziamenti adeguati.**

Or. en

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 33

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(33) Al fine di conseguire l'obiettivo di agevolare le assunzioni internazionali previsto dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare il presente regolamento per quanto riguarda l'allegato che contiene l'elenco delle professioni caratterizzate da**

**soppresso**

***carezza di personale a livello dell'UE.*** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>19</sup>. ***In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.***

---

<sup>19</sup> Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_interinst/2016/512/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj)).

Or. en

#### *Motivazione*

*L'articolo è soppresso in quanto l'allegato è soppresso.*

### **Emendamento 15**

#### **Proposta di regolamento Considerando 36**

##### *Testo della Commissione*

(36) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

##### *Emendamento*

(36) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ***compreso il diritto alla contrattazione collettiva e all'azione collettiva,*** conformemente all'articolo 6 del trattato

sull'Unione europea.

Or. en

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti.

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e ai datori di lavoro con attività economiche sostanziali stabiliti negli Stati membri partecipanti. ***Il bacino di talenti dell'UE è utilizzato per le offerte di lavoro e le assunzioni solo se non vi sono candidati idonei nell'Unione. Le offerte di lavoro sono pubblicate nel bacino di talenti dell'UE solo se non è stato possibile trovare candidati idonei attraverso il portale EURES per almeno sei mesi.***

Or. en

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***1 bis. Tutte le informazioni fornite dal bacino di talenti dell'UE sono disponibili in modo chiaro, completo e di facile utilizzo, compresi formati accessibili per le persone con disabilità nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità di cui alla direttiva 2016/2102<sup>1bis</sup> e alla direttiva (UE) 2019/882<sup>1ter</sup>.***

---

***1bis Direttiva (UE) 2016/2102 del***

*Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.*

*Iter Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.*

Or. en

## **Emendamento 18**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Il presente regolamento lascia impregiudicati i requisiti nazionali e dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché i requisiti in materia di sicurezza operativa.***

Or. en

## **Emendamento 19**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quater. Il presente regolamento non pregiudica la legislazione settoriale dell'Unione.***

Or. en

## **Emendamento 20**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare. ***A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro dei datori di lavoro stabiliti in tale Stato membro possono essere trasferite sulla*** piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

*Emendamento*

1. ***Previa consultazione delle parti sociali,*** ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare. ***I datori di lavoro registrati con attività economiche sostanziali stabiliti nello Stato membro interessato possono trasferire le offerte di lavoro alla*** piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento  
Articolo 4 – punto 2**

*Testo della Commissione*

(2) "persona di paese terzo in cerca di lavoro": una persona soggiornante al di fuori dell'Unione, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che cerca un'occupazione nell'Unione;

*Emendamento*

(2) "persona di paese terzo in cerca di lavoro": una persona ***fisica*** soggiornante al di fuori dell'Unione, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che cerca un'occupazione nell'Unione;

Or. en

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento  
Articolo 4 – punto 3**

*Testo della Commissione*

(3) "datore di lavoro": qualsiasi persona fisica o entità giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante ***sotto la cui***

*Emendamento*

(3) "datore di lavoro": qualsiasi persona fisica o entità giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante ***che svolge***

*direzione o supervisione si svolge il lavoro, nonché agenzie private di collocamento, agenzie di lavoro interinale e intermediari del mercato del lavoro;*

*operazioni commerciali significative in tale Stato membro e ha o intende avere un rapporto di lavoro diretto con una persona in cerca di lavoro di un paese terzo;*

Or. en

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 bis) "servizi pubblici per l'impiego": organizzazioni degli Stati membri che fanno capo ai competenti ministeri, enti pubblici o società di diritto pubblico e il cui compito è attuare politiche attive del lavoro ed erogare servizi per l'impiego di qualità nell'interesse pubblico;*

Or. en

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) "profilo": le informazioni fornite da una persona di paese terzo in cerca di lavoro mediante un formato standard di dati al fine di cercare un'occupazione attraverso la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione garantisce che lo strumento di abbinamento automatizzato sia istituito in modo tale da non replicare le distorsioni o le pratiche discriminatorie esistenti.***

Or. en

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE può trattare i dati personali delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE solo nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 8. Nell'effettuare il trattamento dei dati personali a tale scopo, il segretariato del bacino di talenti dell'UE agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725.

1. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE può trattare i dati personali ***con il consenso esplicito*** delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE solo nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 8. Nell'effettuare il trattamento dei dati personali a tale scopo, il segretariato del bacino di talenti dell'UE agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725.

Or. en

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche. Le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE comprendono il nome, il cognome *e* i dati di contatto.

*Emendamento*

3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche. Le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto *e il numero di registrazione dell'impresa.*

Or. en

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento  
Articolo 6 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di due anni dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.

*Emendamento*

6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di due anni dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. ***Le persone in cerca di lavoro interessate sono informate prima di qualsiasi azione di questo tipo. I profili dei datori di lavoro registrati a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di due anni dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. I datori di lavoro interessati sono informati prima di qualsiasi azione di questo tipo.*** Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE. ***Le offerte di lavoro aperte da un anno sono soppresse.***

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 8 bis**

##### ***Composizione del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE***

***1. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE è composta da:***

***a) due membri per ciascuno Stato membro partecipante;***

***b) due membri in rappresentanza della Commissione;***

***c) quattro membri in rappresentanza delle organizzazioni interprofessionali delle parti sociali a livello di Unione europea, con una rappresentanza paritaria delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro;***

***2. I membri del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE sono nominati sulla base delle loro conoscenze pertinenti in materia di occupazione e immigrazione. Tutte le parti mirano a conseguire l'equilibrio di genere in seno al gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE.***

***3. Gli Stati membri che non partecipano al bacino di talenti dell'UE possono partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori. I rappresentanti dell'Autorità europea del lavoro, del Centro per lo sviluppo della formazione professionale e della Fondazione europea per la formazione possono partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori. I rappresentanti delle***

*organizzazioni settoriali delle parti sociali a livello dell'Unione possono partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori. Il Parlamento europeo può nominare un esperto indipendente in qualità di osservatore presso il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE può anche decidere di invitare alle sue riunioni altre parti interessate in qualità di osservatori.*

*4. Al momento di assumere le sue funzioni, ciascun membro e ciascun osservatore del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione a un conflitto di interessi. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Questo nuovo articolo è introdotto per separare chiaramente la composizione e il funzionamento del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Come nel caso delle agenzie dell'UE, le parti sociali intersettoriali e il Parlamento europeo dovrebbero essere inclusi nel gruppo direttivo.*

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di regolamento Articolo 9 – titolo**

##### *Testo della Commissione*

Gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE

##### *Emendamento*

***Funzioni del*** gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE

Or. en

### Emendamento 31

#### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. ***È istituito il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE.*** Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ha i compiti seguenti:

##### *Emendamento*

1. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ha i compiti seguenti:

Or. en

### Emendamento 32

#### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) fornire *supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'elaborazione dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'articolo 14;*

##### *Emendamento*

a) fornire ***un elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale secondo la classificazione ISCO-08 a quattro cifre ai fini del presente regolamento e mantenerlo aggiornato;***

Or. en

### Emendamento 33

#### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. ***Solo gli Stati membri partecipanti sono membri del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non partecipano al bacino di talenti dell'UE possono partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

*Motivazione*

*Punto disciplinato da un nuovo articolo.*

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. I rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE assicura la partecipazione di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due partecipanti delle organizzazioni dei datori di lavoro. Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Punto disciplinato da un nuovo articolo.*

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1. Ciascuno Stato membro partecipante designa un punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. *Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché* le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione *siano nominate punti di contatto nazionali del***

**1. Ciascuno Stato membro partecipante designa un punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE *che comprenda* le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione, *i servizi pubblici per l'impiego e le parti***

*bacino di talenti dell'UE.*

*sociali a livello nazionale.*

Or. en

### **Emendamento 36**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

d) tenere un registro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;

##### *Emendamento*

d) tenere un registro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE *e supervisionare la qualità delle offerte di lavoro;*

Or. en

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***3 bis. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE mantengono la neutralità nelle controversie riguardanti la contrattazione collettiva, quali scioperi o serrate, conformemente al diritto del lavoro applicabile. Essi non trasferiscono le relative offerte di lavoro e sospendono le procedure di assunzione in corso fino alla risoluzione della controversia.***

Or. en

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – titolo**

*Testo della Commissione*

Registrazione e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro

*Emendamento*

Registrazione e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro **a un'occupazione di qualità**

Or. en

**Emendamento 39**

**Proposta di regolamento  
Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro **possono creare** il proprio profilo mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass **per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.**

*Emendamento*

1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro **che desiderano registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE creano** il proprio profilo mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass.

Or. en

**Emendamento 40**

**Proposta di regolamento  
Articolo 11 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE possono ricercare offerte di lavoro.

*Emendamento*

4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE possono ricercare offerte di lavoro **di qualità offerte dai datori di lavoro degli Stati membri partecipanti.**

Or. en

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Articolo 12 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Registrazione del profilo e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro nel quadro dei partenariati volti ad attirare talenti

#### *Emendamento*

Registrazione del profilo e accesso **a un'occupazione di qualità da parte** delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro nel quadro dei partenariati volti ad attirare talenti

Or. en

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate o convalidate nel quadro del partenariato e certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti".

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate o convalidate nel quadro del partenariato e certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti", **a patto che sia per loro disponibile un'occupazione di qualità.**

Or. en

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento Articolo 13 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Partecipazione dei datori di lavoro al

#### *Emendamento*

**Registrazione e** partecipazione dei datori di

#### Emendamento 44

##### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

###### *Testo della Commissione*

1. I datori di lavoro che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE possono chiedere al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

###### *Emendamento*

1. I datori di lavoro che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE possono chiedere al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE **o al servizio pubblico per l'impiego** dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. **I datori di lavoro trasferiscono solo le offerte di lavoro relative ai settori delle loro attività economiche sostanziali.**

#### Emendamento 45

##### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**1 bis. A seconda dei casi, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE si coordinano con le autorità nazionali competenti per verificare i datori di lavoro prima che il loro profilo sia registrato e attivato. Ciò comprende il controllo degli arretrati relativi al pagamento dei salari, della previdenza sociale e delle imposte, nonché la verifica del casellario giudiziale della persona fisica o delle persone fisiche responsabili della società.**

**Emendamento 46****Proposta di regolamento  
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1***Testo della Commissione*

I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique *e* condizioni di lavoro inadeguate ***nonché dalla*** discriminazione. Gli Stati membri partecipanti ***possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei*** datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE ***al fine di garantire il rispetto di altre*** prassi nazionali pertinenti, dei ***contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.***

*Emendamento*

I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali, ***compresi i contratti collettivi applicabili nonché i principi generali e le linee guida per il reclutamento equo dell'ILO,*** che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique, condizioni di lavoro inadeguate *e* discriminazione. Gli Stati membri partecipanti ***garantiscono che i*** datori di lavoro ***che partecipano*** al bacino di talenti dell'UE ***rispettino il diritto e le*** prassi nazionali pertinenti, ***i diritti dei lavoratori compresa la libertà di associazione e adesione a organizzazioni, il diritto di scioperare e intraprendere azioni sindacali, di negoziare e concludere contratti collettivi.***

**Emendamento 47****Proposta di regolamento  
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2***Testo della Commissione*

***I datori di lavoro che partecipano al*** bacino di talenti dell'UE non ***addebitano*** spese ***di assunzione alle*** persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***registrate.***

*Emendamento*

***L'uso del*** bacino di talenti dell'UE non ***prevede*** spese ***per le*** persone di paesi terzi in cerca di lavoro, ***né spese dirette o indirette ai fini dell'assunzione. Le spese di viaggio e la necessaria formazione linguistica sono a carico del datore di lavoro.***

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono visualizzare le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

#### *Emendamento*

4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono visualizzare le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***Ciascuna offerta di lavoro comprende almeno il luogo abituale e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite, il profilo linguistico richiesto e, se del caso, altre pertinenti condizioni di lavoro e di assunzione.***

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Le autorità nazionali responsabili del diritto e della prassi applicabili negli Stati membri partecipanti informano immediatamente i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE in merito a qualsiasi violazione delle disposizioni del diritto e delle prassi pertinenti di cui al paragrafo 3 ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e).

#### *Emendamento*

6. Le autorità nazionali responsabili del diritto e della prassi applicabili negli Stati membri partecipanti informano immediatamente i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE in merito a qualsiasi violazione delle disposizioni del diritto e delle prassi pertinenti di cui al paragrafo 3 ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e). ***I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE tengono inoltre un registro di tali violazioni per prevenirne la reiterazione.***

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento Articolo 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 14**

**soppresso**

***Elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE***

**1.**

***Ai fini del presente regolamento è stabilito un elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE basato sulla classificazione ISCO-08 a quattro cifre, che figura nell'allegato.***

***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 per modificare l'allegato secondo i criteri seguenti:***

***a) professioni caratterizzate da carenza di personale comuni a un numero significativo di Stati membri partecipanti, notificate al segretariato del bacino di talenti dell'UE dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);***

***b) professioni che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale dell'UE e per le quali si prevede un aumento di importanza.***

**2. *Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.***

## Motivazione

*L'articolo è soppresso in quanto l'allegato è soppresso. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE dovrebbe creare e aggiornare periodicamente l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale.*

### Emendamento 51

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 15

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 15*

*soppresso*

*Adeguamenti nazionali dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE*

*1.*

*Gli Stati membri partecipanti possono decidere di aggiungere all'elenco altre professioni caratterizzate da carenza di personale secondo la classificazione ISCO-08 a quattro cifre, al fine di soddisfare le esigenze specifiche del loro mercato del lavoro. Possono inoltre decidere di eliminare dall'elenco a livello dell'UE le professioni che non corrispondono alle esigenze specifiche del loro mercato del lavoro. Gli adeguamenti apportati da uno Stato membro incidono unicamente sull'abbinamento con le offerte di lavoro di quello Stato membro.*

*I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri che notificano la loro partecipazione al bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 3 comunicano eventuali aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE o cancellazioni dal medesimo al più tardi tre mesi prima di aderire al bacino di talenti dell'UE.*

*I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri partecipanti comunicano eventuali*

*aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE o cancellazioni dal medesimo entro i tre mesi successivi alle modifiche dell'allegato.*

*I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono comunicare al segretariato del bacino di talenti dell'UE ulteriori aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e cancellazioni dal medesimo al massimo una volta all'anno.*

*2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE gli adeguamenti dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE comunicati dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.*

*3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto offerte di lavoro che corrispondano all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE, tenendo conto degli adeguamenti di cui al paragrafo 1.*

Or. en

#### *Motivazione*

*L'articolo è soppresso in quanto l'allegato è soppresso. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE dovrebbe creare e aggiornare periodicamente l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale.*

#### **Emendamento 52**

#### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. Le persone di paesi terzi in cerca di

PA\1295514IT.docx

##### *Emendamento*

4. Le persone di paesi terzi in cerca di

33/44

PE758.776v01-00

lavoro registrate possono ricercare offerte di lavoro nel bacino di talenti dell'UE e accedere a un elenco di proposte di offerte di lavoro adeguate, generato dallo strumento di incrocio automatizzato.

lavoro registrate possono ricercare offerte di lavoro nel bacino di talenti dell'UE e accedere a un elenco di proposte di offerte di lavoro adeguate, generato dallo strumento di incrocio automatizzato.

***Anche le persone di paesi terzi in cerca di lavoro e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono effettuare autonomamente ricerche nel bacino di talenti.***

Or. en

### **Emendamento 53**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE, mette a disposizione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE quanto segue:

##### *Emendamento*

Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***e in collaborazione con le parti sociali***, mette a disposizione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE quanto segue:

Or. en

### **Emendamento 54**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) informazioni circa le procedure di assunzione e di immigrazione, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, i diritti dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda i meccanismi di denuncia disponibili, e le condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti;

##### *Emendamento*

a) informazioni circa le ***equ*** procedure di assunzione e di immigrazione, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, i diritti ***sindacali e dei lavoratori, i diritti*** dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda ***l'accesso alla giustizia e*** i meccanismi di denuncia disponibili, ***le organizzazioni pertinenti che supportano i***

*cittadini di paesi terzi*, e le condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti;

Or. en

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE prestano ulteriore supporto e assistenza post-selezione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro **registrate** e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE su loro richiesta, in particolare per quanto riguarda:

##### *Emendamento*

2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE prestano ulteriore supporto, **consulenza** e assistenza post-selezione, **ove opportuno nella lingua della persona in cerca di lavoro o del lavoratore**, alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro **e ai lavoratori di paesi terzi registrati** e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE su loro richiesta, in particolare per quanto riguarda:

Or. en

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) informazioni specifiche sui diritti e sugli obblighi dei cittadini di paesi terzi, tra cui l'accesso alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'alloggio, al riconoscimento delle qualifiche e al meccanismo di denuncia di cui all'articolo 18;

##### *Emendamento*

c) informazioni specifiche sui diritti e sugli obblighi dei cittadini di paesi terzi, tra cui l'accesso alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'alloggio, al riconoscimento delle **competenze e** qualifiche e al meccanismo di denuncia di cui all'articolo 18;

Or. en

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

e) ove disponibili, i dati di contatto delle organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi ***un'assistenza successiva*** all'assunzione.

#### *Emendamento*

e) ove disponibili, i dati di contatto delle organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi ***assistenza e supporto successivi*** all'assunzione, ***quali sindacati, associazioni dei datori di lavoro e camere di commercio.***

Or. en

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Ove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasmettono le richieste di informazioni, orientamento e supporto ad altre autorità nazionali competenti e, se del caso, ad altri organismi appropriati a livello nazionale che favoriscono l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro.

#### *Emendamento*

3. Ove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasmettono le richieste di informazioni, orientamento e supporto ad altre autorità nazionali competenti e, se del caso, ad altri organismi appropriati a livello nazionale, ***tra cui reti transnazionali di supporto per lavoratori mobili delle organizzazioni delle parti sociali,*** che favoriscono l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro.

Or. en

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento Articolo 18 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Agevolazione delle denunce

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci **che permettano** alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro **registrate** di presentare denuncia in caso di violazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, da parte di datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché siano disponibili meccanismi **accessibili**, efficaci e **tempestivi** alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro **e ai lavoratori di paesi terzi registrati, ai loro rappresentanti o parti sociali**, di presentare denuncia in caso di violazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, da parte di datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE. **Il denunciante è tutelato da qualsiasi ritorsione o altre conseguenze negative a seguito della denuncia.**

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**2 bis. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE sospendono l'accesso di un datore di lavoro che partecipa al bacino di talenti dell'UE e rimuovono le offerte di lavoro di tale datore di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE non appena sono informati di qualsiasi violazione da parte di tale datore di lavoro degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti**

*dell'UE forniscono inoltre informazioni su tali violazioni e sulle pertinenti misure adottate al gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE.*

Or. en

## **Emendamento 62**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere di introdurre procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere di introdurre procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE. ***Ciò può comprendere l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro.***

Or. en

## **Emendamento 63**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. ***La procedura di cui al paragrafo 1 può riguardare:***

***a) l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro;***

***b) la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione per quanto riguarda le offerte di lavoro trasferite sulla piattaforma informatica***

#### *Emendamento*

***soppresso***

*del bacino di talenti dell'UE.*

Or. en

*Motivazione*

*Dovrebbe essere rispettato il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione. La parte dei visti è stata spostata al paragrafo precedente.*

**Emendamento 64**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare da parte del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e). In particolare, sono raccolti dati riguardanti:

*Emendamento*

1. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare da parte del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e). In particolare, sono raccolti dati ***disaggregati per genere*** riguardanti:

Or. en

**Emendamento 65**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f bis) un elenco pubblico dei datori di lavoro il cui accesso alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE è stato sospeso a seguito di una violazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3.***

Or. en

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE monitora inoltre l'impatto dell'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro sui paesi di origine al fine di non aumentare la fuga di cervelli.***

Or. en

## **Emendamento 67**

### **Proposta di regolamento Articolo 21**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 21***

***soppresso***

#### ***Esercizio della delega***

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.***
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento***

*europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

*4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*

*5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

Or. en

*Motivazione*

*L'articolo è soppresso in quanto l'allegato è soppresso.*

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento  
Allegato I**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Elenco delle professioni caratterizzate da  
carenza di personale a livello dell'UE***

***soppresso***

***[...]***

Or. en



**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE  
DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice per parere dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di parere, contributi dalle seguenti entità o persone:

<b>Entità e/o persona</b>
ETUC – European Trade Union Confederation
FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation
3F - Faglig Frelles Forbund
FNV - Central Workers Union
DGB - Deutscher Gewerkschaftsbund
BDA - Die Arbeitgeber
Picum
ILO - International Labour Organisation
DA - Danish Employers Organisation
ETF - European Transport Workers' Federation
IndustriALL

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere.